

## Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: guardie.wwf.ch@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A: [via@pec.regione.abruzzo.it](mailto:via@pec.regione.abruzzo.it)

CC: [fabriziaib@alice.it](mailto:fabriziaib@alice.it)

Ricevuto il: 28/08/2015 10:41 PM

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Osservazione in critica al progetto ?Realizzazione terzo capannone deposito esistente a servizio della attività portuale per stoccaggio coke di petrolio?, proposto per la procedura di Valutazione di Assoggettabilità dalla società F.Ili NERVEGNA autotraspo


[oss deposito di pet-coke.pdf\(373750\)](#)

- [Rilascia](#)
- [Concludi](#)
- [Accessi](#)
- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni](#) ▼

Stampa [Cancella](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#)

In allegato Osservazione in critica al progetto ?Realizzazione terzo capannone deposito esistente a servizio della attività portuale per stoccaggio coke di petrolio?, proposto per la procedura di Valutazione di Assoggettabilità dalla società F.Ili NERVEGNA autotrasporti s.r.l., zona industriale, contrada s. Elena, 66026 Ortona (CH). Associazione WWF Zona Frentana e Costa Teatina



**Associazione WWF  
Zona Frentana e Costa Teatina ONLUS**

c/o Centro Servizi per il Volontariato  
Via Ortona, snc - 66034 Lanciano (Ch)  
Tel: +39 333 9438808 ; Fax : +39 0872 719406  
C.F. 90026860693  
e-mail: [zonafrentana@wwf.it](mailto:zonafrentana@wwf.it)  
web: [www.wwf.it/abruzzo](http://www.wwf.it/abruzzo)  
PEC: [guardie.wwf.ch@pec.it](mailto:guardie.wwf.ch@pec.it)  
webblog: <http://icolibri.blogspot.com>

Lanciano, 28/08/2015

Prot. N° 10/2015

**DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE,  
GOVERNO DEL TERRITORIO  
E POLITICHE AMBIENTALI**

– **Servizio Tutela, Valorizzazione del paesaggio  
– e Valutazione Ambientale -  
– Via L. Da Vinci n. 6 – 67100 L'Aquila**  
via Leonardo Da Vinci (Palazzo Silone) 67100 L'Aquila

*Posta elettronica certificata [via@pec.regione.abruzzo.it](mailto:via@pec.regione.abruzzo.it)*

**Assessorato Politiche agricole  
e di Sviluppo rurale, forestale,  
Caccia e Pesca  
via Catullo 17 – 65100  
Pescara**

**Oggetto** – Osservazione in critica al progetto “*Realizzazione terzo capannone deposito esistente a servizio della attività portuale per stoccaggio coke di petrolio*”, proposto per la procedura di Valutazione di Assoggettabilità dalla società F.lli NERVEGNA autotrasporti s.r.l., zona industriale, contrada s. Elena, 66026 Ortona (CH)

Il progetto consiste nella richiesta di autorizzazione semplificata (Procedura di Valutazione di Assoggettabilità VA) della realizzazione di un terzo capannone industriale all'interno di un deposito già esistente (di proprietà della F.lli Nervegna s.r.l.), destinato allo stoccaggio di 14.000 mc di pet-coke. In realtà, la Società proponente aveva già ottenuto l'autorizzazione alla

L'associazione agisce nel territorio di:  
Lanciano, Ortona, Vasto, S.Salvo,  
Atessa, Casoli, Castelfrentano, Frisa,  
Mozzagrogn, Paglieta, Pollutri,  
Scerni, S.Eusanio del Sangro,  
S.M.Imbaro, Tollo, Crecchio, Treglio,  
Canosa Sannita, Tornareccio, Rocca  
S.Giovanni, Fossacesia, T. di Sangro,  
Casalbordino, Villalfonsina, S.Vito  
Chietino

realizzazione di detto capannone, nelle identiche dimensioni qui proposte (75.2 x 29.6 m), ma destinato allo stoccaggio di farine di soia e cereali (Giudizio n. 1661 del Comitato Regionale per la VIA, del 25/01/2011, con il quale fu espresso *parere favorevole alla esclusione della procedura V.I.A.* con alcune prescrizioni, peraltro ben poco rilevanti). Il capannone suddetto non venne realizzato all'epoca e pertanto adesso si richiede una nuova autorizzazione, vista la modifica sostanziale della sua destinazione, che di fatto aumenta lo stoccaggio di pet-coke di ben 10.000 mc.

Premettiamo che nella parte riguardante il *Quadro di riferimento ambientale* (par. 5) risultano assenti la maggior parte delle carte citate, omesse per motivi di ingombro del file, che purtroppo non sono disponibili negli allegati. Benchè siano carte utilizzate solo ai fini di riferimento, non ci sembra opportuno lasciare al lettore l'onere di cercarle e reperirle altrove, anche in virtù del **Art. 3-sexies. Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo.**

### *Stoccaggio di Pet coke e polveri fini*

Il **pet coke** o coke di petrolio è uno dei prodotti finali della raffinazione del petrolio, costituito in gran parte da Carbonio e con contenuti piuttosto elevati di Zolfo (variabili a seconda della tipologia del materiale di partenza), metalli pesanti e composti organici (Idrocarburi Policiclici Aromatici). Tra queste ultime due categorie di sostanze, ne esistono numerose con caratteristiche di tossicità elevata. Tuttavia, non è possibile stabilire una composizione media rappresentativa del pet coke perché essa è funzione strettamente delle caratteristiche composizionali del materiale di partenza. Questo significa che le concentrazioni di sostanze tossiche all'interno del pet coke possono raggiungere livelli superiori ai limiti di guardia. Secondo l'Agenzia di Protezione Ambientale Americana (EPA), **il pet coke, di per sé, ha una pericolosità legata al rilascio di polveri fini e ultrafini** (PM<sub>10</sub> e PM<sub>2,5</sub>; <http://www2.epa.gov/petroleum-coke-chicago/health-effects-petroleum-coke>), sia direttamente in atmosfera, sia per dilavamento da acque meteoriche (Rapporto del *Congressional Research Service* CRS 7-7500 - *Petroleum coke: industry and environmental issues*, 2013). Inoltre, sempre secondo la suddetta Agenzia, la

preoccupazione legata alle polveri fini in generale è molto alta (<http://www.epa.gov/ttn/oarpg/naaqsfin/pmhealth.html>).

In molti stati USA, lo stoccaggio del pet coke è consentito anche all'aria aperta, perché non esistono regolamentazioni federali a tal riguardo, ma alcuni stati hanno regolamentato il suo stoccaggio. Ad esempio, a seguito delle pressanti richieste da parte della popolazione di Chicago per la presenza di depositi di stoccaggio di pet coke a cielo aperto, dai quali si osservava pressochè quotidianamente il sollevarsi di nubi di polvere, l'EPA ordinò un monitoraggio del deposito nell'anno 2013 (<http://www2.epa.gov/petroleum-coke-chicago/epa-requires-beemsterboer-and-kcbx-take-action>). In seguito, la cittadinanza di Chicago ottenne la messa al chiuso del pet coke e anche una moratoria sui nuovi depositi. Questo esempio è stato seguito anche in altri stati, come in California, dove il pet coke può essere trasportato e stoccato soltanto al chiuso (<http://www.theguardian.com/world/2013/jun/07/detroit-petroleum-coke-dirty-keystone>).

Da queste prime osservazioni, si evince che **un deposito di pet coke non può essere considerato non pericoloso e non inquinante**, perché sicuramente produce ingenti quantitativi di polveri fini che possono viaggiare in aria per molti chilometri e poi depositarsi su suoli e acque, con tutto il loro carico inquinante. Questo ci porta alle seguenti considerazioni:

- Come si possa oggi e sia stato possibile in passato **autorizzare la realizzazione di un deposito di pet coke adiacente ad uno di cereali destinati all'alimentazione umana?** È infatti indubbio che la movimentazione di questo materiale attraverso camion in entrata e in uscita dal deposito rilasci le pericolose polveri almeno nelle immediate vicinanze.

L'azienda proponente sostiene di effettuare la bagnatura dei cumuli di pet coke all'interno del capannone, raccogliendo poi le acque di scolo in un pozzetto di accumulo e lasciandole decantare (di questo aspetto parleremo più in dettaglio in seguito). Nulla viene menzionato circa il piazzale antistante il deposito, sul quale avviene la circolazione dei camion che trasportano il pet coke all'interno del deposito e ne riescono. Non sappiamo con che periodicità avvenga la bagnatura dei depositi e non sappiamo se le polveri vengano completamente abbattute con questo sistema. Pertanto è lecito ipotizzare che le polveri che vengano a trovarsi sul piazzale antistante i depositi, in certa misura, andranno a contaminare i cereali destinati all'alimentazione umana, diretta o indiretta che sia. Nulla sappiamo infine circa il trasporto da parte di questi automezzi e la movimentazione che avviene nella zona portuale. 10.000 mc in aggiunta di pet-coke nello stesso deposito, non ci sembra cosa da poco, sapendo che la zona porto (inclusa via Cervana) è di fatto un'area molto prossima al centro cittadino.

- **Che cosa succede durante il trasporto del pet coke** fino allo stoccaggio e poi la sua movimentazione fino ad altra destinazione? Pur non essendo oggetto della presente richiesta, che si limita alla Valutazione di Assoggettabilità, questo aspetto non può essere ignorato perché il pet coke che si intende stoccare necessariamente subirà fasi di movimentazione e trasporto. Per questo sarebbe opportuno valutare accuratamente l'impatto ambientale di tutta l'operazione e non soltanto del magazzino in sé. Soprattutto alla luce delle preoccupazioni che la movimentazione e lo stoccaggio di pet coke hanno suscitato in altre comunità sia in ambito nazionale che internazionale. **Inoltre**, circa la cautela osservata dalla proponente per quanto riguarda le operazioni di movimentazione del pet-coke, parla chiaro un filmato ripreso da esponenti del Movimento 5 Stelle di

Ortona sul trasporto di detto materiale, in data 12 gennaio 2012 (<https://www.youtube.com/watch?v=dQhAx9wKARw>). Si possono osservare camion che viaggiano senza copertura alcuna, oppure con copertura non ermetica; parliamo di un materiale la cui tossicità intrinseca è riconosciuta da tutti. Eppure l'autorizzazione N.CH/2011/031 del 26 giugno da parte del dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, presidio di Ortona, parlava chiaramente su come carico scarico e trasporto dovessero essere condotti, in pratica come la stessa proponente dice di attenersi in codesto progetto preliminare.

### Qualità dell'aria

Passiamo ora a considerare in dettaglio l'aspetto del traffico su strada degli automezzi destinati al trasporto del pet coke da e verso il porto di Ortona. Infatti, l'eventuale esclusione dalla procedura di VIA consente di trascurare questo aspetto, perché ci si limita soltanto a valutare le emissioni prodotte dal deposito di stoccaggio. Trattandosi di uno stoccaggio al chiuso, è evidente che queste emissioni sono limitate. Tuttavia, il pet coke che sarà stoccato nel magazzino adiacente ad uno che già ne contiene e ad un altro che contiene cereali, raggiungerà il medesimo deposito viaggiando su autotreni (oltre che su nave fino e dal porto di Ortona). Le attività della proponente, successivamente alla realizzazione ed entrata in esercizio del terzo capannone, comporteranno un traffico veicolare complessivo di automezzi pesanti di circa 55 unità al giorno per 230 giorni lavorativi (paragrafo 6.3). Di questo traffico, almeno i due terzi è conseguito alla realizzazione dei primi due capannoni destinati ad accogliere il pet coke e i cereali e quindi già esistente. Purtroppo la proponente non è in grado di quantificare il peggioramento presunto della

qualità dell'aria derivante dalle sue attività, già in corso a partire almeno dal 2012, anno in cui è stata ottenuta l'autorizzazione per i primi due capannoni.

Invece, la proponente si limita a citare un documento datato (e comunque anteriore alla realizzazione dei suddetti capannoni, che sono stati autorizzati nel 2012), e precisamente la *'Stima delle emissioni gassose provenienti dalle sorgenti industriali - anno 2005'* (studio eseguito dall'ARTA della provincia di Chieti, citato al paragrafo 5.2), di cui tra l'altro non è possibile appurare i risultati in quanto le carte sono state omesse.

In definitiva, si può dedurre che **nessun monitoraggio dell'impatto sulla qualità dell'aria all'interno del comune di Ortona, legato alle attività della proponente e in particolare al traffico veicolare indotto sia ad oggi disponibile**. Quindi non possiamo ritenere trascurabile questo effetto se non abbiamo dati che lo quantifichino. Infatti l' AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) di detto progetto, sulle emissioni in atmosfera così recita: “fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del art.271 del D.lgs 152/2006, dal momento che il **Distretto ARTA non dispone di dati relativi alla qualità dell'aria e di stime inquinanti provenienti da altri impianti ed attività presenti nella zona**”, come risulta dal verbale in atti, richiamando la conferenza dei servizi del 19/02/2015 prot. n.5597. Mettiamo in evidenza inoltre, che per quanto riguarda le immissioni in atmosfera, ma anche gli scarichi idrici, l'AUA si riferisce chiaramente ad un deposito di petcoke di 18.000 mc e non di 28000mc. E i controlli effettuati, con esito peraltro positivo, sono controlli di un deposito di pet-coke che in realtà ha funzionato saltuariamente per un volume massimo di 14.000 mc.

Questo aggiunge un'altra argomentazione in favore dell'adozione della procedura di VIA per l'autorizzazione di questa attività. Vorremmo citare a tal proposito uno studio effettuato in Cina e



pubblicato nel 2013 sulla rivista *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* da Chen et al. (*Evidence on the impact of sustained exposure to air pollution on life expectancy from China's Huai River policy*). Nel lavoro gli autori stabiliscono una correlazione tra le conseguenze di una politica che aumenta in maniera considerevole il Particolato Fine in sospensione (le cosiddette polveri fini) in un contesto urbano attraverso l'adozione di caldaie a carbone per il riscaldamento domestico e la riduzione di circa 5.5 anni della aspettativa di vita media delle popolazioni interessate a causa dell'incremento di malattie dell'apparato cardio-respiratorio. In questo caso le polveri fini derivano direttamente dalla combustione a fini domestici, ma le argomentazioni degli autori possono essere estrapolate per qualunque contesto in cui si vada ad incrementare il contenuto di polveri fini atmosferiche, anche da traffico mezzi.

### Trattamento acque

La proponente prevede, all'interno del suo progetto, per quanto concerne il trattamento delle acque che entrano in contatto con il pet coke, analogo comportamento di quello adottato fino a questo momento per il primo dei due capannoni destinato allo stoccaggio di pet coke. In pratica, per le acque di scarico interne, cioè quelle destinate alla bagnatura del pet coke, è prevista soltanto decantazione e riutilizzo; ma non è chiara la fine del ciclo di queste acque. In buona sostanza, ad un certo punto esse verranno scaricate dove? Perché la sola decantazione non è sufficiente ad eliminare le sostanze pericolose contenute nel pet coke, in quanto alcune di esse reagiscono con l'acqua passando in soluzione, inoltre il volume previsto per la vasca di raccolta, è chiaramente riferito al progetto iniziale di 14000 mc, mentre in realtà il volume aumenterà fino a 28000 mc di pet-coke.

La acque di scarico esterne al capannone, cioè sostanzialmente le acque meteoriche, invece confluiranno in una vasca di desabbatura e deoleazione, prima di essere definitivamente scaricate nel corpo idrico recettore, cioè il Fosso Casone. **Non è dato sapere se il processo seguito per il trattamento delle acque meteoriche** che pure entrano in contatto con almeno le polveri fini rilasciate dal pet coke nelle fasi di carico, scarico e trasporto, **sia adeguato alla rimozione delle sostanze tossiche e pericolose contenute al loro interno**. Infatti non viene citata alcuna analisi di campioni di acque reflue. Se esiste un monitoraggio dell'eventuale inquinamento prodotto dalle attività finora in corso, esso viene semplicemente omesso.

Anche questa argomentazione ci porta alla considerazione della necessità di attivare una procedura di VIA per la prosecuzione delle attività della proponente, anche per ottenere maggiore trasparenza sui dati.

### *Incidente e rischio*

Ultima considerazione riguarda il rischio di incidente con conseguente combustione e/o sversamento di pet coke nelle aree circostanti. Il rischio di incidente grave, ad esempio di incendio del deposito, oppure di uno degli automezzi destinati al trasporto del pet coke, oppure di danneggiamento del capannone a seguito di sisma, non è in alcun modo preso in considerazione nella documentazione della proponente. Pertanto, **non possiamo stabilire se questa sarà in grado di far fronte all'incidente e nemmeno quale sia la sua reale valutazione del rischio**. Anche in questo caso, l'eventuale esclusione dalla procedura di VIA consente di trascurare questo aspetto, che invece dovrebbe essere preso in seria considerazione da codesta Commissione, in quanto il

pet coke è infiammabile e in caso di sversamento in collettori di acque superficiali o sotterranee determinerebbe un inquinamento grave delle acque stesse.

Al paragrafo 5.4.4, la proponente cita la zonazione sismica in base all'OPCM n. 3274 del 20/03/2003, in cui il comune di Ortona è classificato nella zona 3, cioè zona a bassa pericolosità, in cui gli eventi sismici di alta magnitudo sono considerati rari. Tuttavia, in epoca storica, la massima intensità Mercalli ad Ortona è stata del VIII grado (10 settembre 1881) e ben due sono stati gli eventi del VII grado (7 luglio 1627 con tsunami; 12 febbraio 1882; di poco inferiori le scosse del 1456, 1706 e del 1933). Inoltre, come si osserva nella Relazione geologica (Allegato 21) allegata alla documentazione, la massima intensità macrosismica attesa nella'area di Ortona è 7. Non si capisce se questo dato faccia riferimento alla Scala Macrosismica Europea (EMS-98) adottata a partire dal 1998 e che rileva la forza degli effetti di un terremoto in uno luogo specifico. Il grado 7 di questa scala corrisponde ad un evento dannoso.

Che cosa sappiamo circa la resistenza strutturale dei capannoni ad un evento sismico di rilevanza? Ricordiamo che soltanto qualche anno fa (maggio 2012), in una zona considerata a bassa pericolosità sismica, cioè la pianura emiliana, si verificò un evento sismico che determinò il danneggiamento grave di diversi edifici industriali. L'intensità massima dei terremoti avvenuti in sciami durante il maggio 2012, stimata come cumolo degli effetti della sequenza, è stata pari a 8, secondo la Scala EMS-98. Che cosa potrebbe succedere in caso di collasso di uno o entrambi i capannoni? E come vi si porrebbe rimedio?

Il rischio di incendio è un altro aspetto che dovrebbe essere accuratamente valutato prima di autorizzare l'ampliamento del deposito di stoccaggio di pet coke. Infatti benchè generalmente

stabile in condizioni normali, il pet coke è potenzialmente infiammabile o esplosivo (Rapporto del *Congressional Research Service* CRS 7-7500 - *Petroleum coke: industry and environmental issues*, 2013). Secondo il medesimo rapporto, la sua combustione rilascia in atmosfera inquinanti comuni e prodotti di decomposizione pericolosi, come monossido di Carbonio, diossido di Carbonio, diossido di Zolfo, ossidi di Azoto, polveri fini e metalli pesanti.

Nel progetto presentato a codesta Commissione, la proponente dichiara più volte che *'il Personale Addetto al deposito ha seguito il Corso di Formazione Antincendio per Attività a Rischio di Incendio Medio (8 ore)'*. Inoltre è prevista la realizzazione di un impianto antincendio, riportato in planimetria all'Allegato 20, e la richiesta di aggiornamento del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI).

Il Certificato di Prevenzione Incendi è un'autorizzazione rilasciata a seguito di sopralluogo effettuato dai Vigili del Fuoco, che costituisce, ai soli fini antincendio, il nulla osta all'esercizio dell'attività. Esso tuttavia non dà conto di come potrà essere gestita una eventuale situazione di emergenza e soprattutto non tiene conto della possibilità di rilascio in atmosfera di ingenti quantitativi di gas serra e fumi tossici. Questo aspetto dovrebbe essere invece accuratamente valutato in sede di Procedura di VIA, perché esso costituisce un aspetto molto critico dell'attività proposta dalla F.lli Nervegna s.r.l., in quanto un eventuale incendio ad uno dei depositi potrebbe propagarsi anche al secondo e, se non fosse debitamente e subitaneamente controllato, provocherebbe un grave inquinamento.

Per tutte queste considerazioni, chiediamo a codesta Commissione che la procedura semplificata di Valutazione di Assoggettabilità alla VIA sia rigettata e che si consenta alla cittadinanza di

Ortona di ottenere maggiori chiarimenti attraverso una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale più trasparente, se non altro per la quantità e specificità di informazioni che ivi dovranno essere fornite.

### *Conclusioni*

Riteniamo che detto progetto così come presentato è irricepibile, poiché non conforme all'art. 5 lettera g del Dlgs 152/06, non essendoci di fatto livelli informativi e di dettaglio che permettano una reale Valutazione di Impatto. Infatti come evidenziato in codeste osservazioni in critica, la proponente si limita a note bibliografiche anche di 10 anni fa come gli studi dell'ARTA, facilmente reperibili in internet, poste in maniera avulsa dal contesto, e rimandi ad autorizzazioni già date, volte a sminuire la pericolosità, piuttosto che a descrivere lealmente il progetto, in linea con quella che viene definita appunto la Leale Collaborazione. Quest'ultima, chiaramente investe anche i rapporti tra pubblico e privato. Infatti il dovere di buona fede contrattuale implica il dovere di ciascuna parte di realizzare l'interesse contrattuale dell'altra o di evitare di arrecare danno (Lg 241/90). Il legame diretto tra sussidiarietà e dovere di correttezza rinviano alla leale collaborazione tra le parti, per cui il dovere delle parti di cooperare, deducibile dalla buona fede, risulta corroborato dalla forza che su di esso sembra riflettere il rango superiore del principio costituzionale - art.118 Cost. Asserire in premessa del progetto preliminare, che detto progetto deve essere considerato come una modifica sostanziale dell'opera poiché lo stoccaggio del pet-coke da 18.000 mc diviene di 28000 mc, e quindi bisognoso di nuova verifica, e poi sostanzialmente sorvolare su più punti, adducendo che di fatto la movimentazione generale - farine/pet-coke- resta pressocchè invariata, ci sembra altamente riduttivo, poiché il pet-coke non è nemmeno lontanamente equiparabile a cereali/farina di soia. Ricordiamo a tale scopo

l'Allegato IV alla PARTE SECONDA D.Lgs.152/06: - punto 8, lettera g): “*Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256,...*non ci sembra, eufemisticamente parlando, **che le farine siano equiparate a prodotti chimici pericolosi, come lo è invero il pet-coke!**”

Codesta associazione, ritiene inammissibile un'ulteriore implementazione dello stoccaggio di pet-coke ad Ortona, con una semplice operazione di screening, senza una accurata Valutazione di Impatto Ambientale. Già in occasione del secondo progetto di stoccaggio con scarico al porto di Ortona (da parte di BONEFRA srl), di 28000 mc di pet coke, avevamo ritenuto assai grave non tenere conto dell'effetto cumulo, poiché i 28000 mc di BONEFRA, sommati ai 18000 mc di F.lli NERVEGNA totalizzano 46.000 mc totali, che superano il limite dei 40000 mc dove è obbligatoria la procedura di VIA, in luogo della più semplice VA (Valutazione di Assoggettabilità). Ora potremmo arrivare a totalizzare 56000 mc totali di pet coke in Ortona (28000 + 28000). Seppure i 2 progetti -Nervegna/Bonefra- sono localizzati in punti diversi di Ortona, entrambi faranno capo al porto di Ortona, entrambi prevedono un traffico su strada lungo la via Cervana, che è a poche decine di metri dal centro cittadino, e lungo la rampa di collegamento con la ss16, che è di fatto a ridosso del Lido Saraceni, una spiaggia frequentata da migliaia di persone in estate, una spiaggia piena di bambini! Sappiamo che a codesta Commissione il dopo, poco interessa, e quindi facciamo presente che al primo scarico del 2012, detta società, secondo i filmati del M5S, faceva viaggiare i camion quasi scoperti. Ma crediamo non sia di poco conto che un grande palazzo di quasi 10 piani (56.000 mc) di una sostanza che era stata definita TOSSICA dal Decreto Ronchi negli anni '90, ogni anno viaggi come se niente fosse sotto il naso di migliaia di cittadini, grazie a semplici progetti preliminari. Una superficialità secondo noi, gravissima, poichè anche se tutto il ciclo carico/scarico funzionasse a meraviglia, esistono pur sempre emissioni fuggitive. Viaggiare alla

cieca, senza nessuna stima a riguardo, crediamo sia di una gravità inaudita, per la salute pubblica in primis, ma anche rispetto alla capacità di quegli ecosistemi (mare/costa), nostra fonte di vita, di assorbire e metabolizzare le sostanze altamente inquinanti presenti nel pet-coke.

Da considerare infine che le polveri sottili immesse in mare accidentalmente e/o a seguito di operazioni di scarico e carico all'interno di porti, costituiscono le cause principali di sviluppo di **fenomeni anossici** di fermentazione, con produzione di metano ed acido solfidrico. Fenomeni che determinano la scomparsa o l'allontanamento di quasi tutte le forme viventi e la desertificazione dell'ambiente marino. Codesta commissione di valutazione dovrebbe conoscere che tra i componenti di questo "combustibile" controverso, che gli stessi petrolieri chiamano "la feccia del petrolio" abbiamo lo Zolfo, che si presenta sotto forma di composto chimico complesso da cui possono derivare composti volatili: H<sub>2</sub>S gassoso. L'idrogeno solforato è una sostanza estremamente tossica essendo fortemente irritante e, in grandi quantità, addirittura asfissiante. Gli IPA, che secondo le direttive europee, a sei di questi idrocarburi (benzo(a)pirene, benzo(a)antracene, dibenzo(a,h)antracene, benzo(b)fluorantene, benzo(j)fluorantene, benzo(k)fluorantene) è associata la frase di rischio R45 (può provocare il cancro) o R49 (può provocare il cancro per inalazione). Poi ci sono i metalli pesanti come il Vanadio e il Nichel, non meno problematici.

Per quanto sopra enunciato, l'Associazione WWF Zona Frentana e Costa Teatina Onlus, chiede in prima istanza l'irricepibilità del progetto, e quindi in seconda istanza la VIA-Valutazione di Impatto Ambientale- sia per l'effetto cumulo con l'altro deposito di pet-coke, sia per la grande vicinanza di un centro cittadino, nella fase del progetto di carico nave/automezzo, e trasporto via Cervana.

Collaborazione della proff.sa Loredana Pompilio geochimica, della Università D'Annunzio

Associazione WWF Zona Frentana e Costa Teatina Onlus

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fabrizia Arduini', with a stylized flourish at the end.

Fabrizia Arduini Presidente